

RAG. ELISABETTA CORTINI  
RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

DOTT. RIZZO SALVATORE  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

## Spese di trasferta e rappresentanza: dal 2025 obbligo di pagamenti tracciati

*La legge di bilancio 2025 ha introdotto importanti novità a decorrere dal 01/01/2025 in tema di imponibilità/deducibilità delle spese trasferta dei dipendenti/professionisti (1) e delle spese di rappresentanza (2).*

### 1. SPESE DI TRASFERTA



#### Di cosa parliamo

Dal 1° gennaio 2025 è obbligatorio pagare con mezzi tracciabili le spese di trasferta ai fini:

- ✓ della non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti;
- ✓ della deducibilità in capo all'impresa/lavoratore autonomo.

#### Per i lavoratori dipendenti

In caso di trasferte fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, vengono, normalmente, utilizzati tre sistemi alternativi: indennità di trasferta, rimborso misto, rimborso analitico o così detto anche "a pie di lista".

Nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, detti rimborsi sono esclusi dal reddito da lavoro dipendente e, quindi, non sono tassabili in capo allo stesso.

**Novità:** Dal 1° gennaio 2025, affinché i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) per **trasferte** al di fuori del territorio comunale effettuate a favore del lavoratore dipendente, non diventino tassabili in capo al dipendente stesso dovranno essere pagate con mezzi tracciabili.

#### Per le imprese

Quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di non tassabilità in capo al dipendente dei rimborsi delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto), ha le medesime ripercussioni in tema di deducibilità di detti costi in capo all'impresa.

**Novità:** Dal 1° gennaio 2025, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e i rimborsi delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente)

- sostenute per trasferte dei propri dipendenti,
- corrisposte a lavoratori autonomi (es. spese di viaggio rimborsate al professionista consulente della società),

sono deducibili solamente se pagate con mezzi tracciabili.

**NB:** pertanto l'impresa, per poter dedurre il costo della trasferta dal proprio reddito, dovrà ottenere dai propri dipendenti, collaboratori e consulenti la dimostrazione che gli stessi hanno utilizzato mezzi di pagamento tracciabili in sede di sostenimento della spesa.

### Per i professionisti

Quanto previsto in tema di obblighi di tracciabilità per la deducibilità delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) per le imprese vale anche per i professionisti ma con una ulteriore integrazione (Novità 2).

**Novità 1:** Dal 1° gennaio 2025, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e i rimborsi delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente)

- sostenute per trasferte dei propri dipendenti,
- corrisposte a lavoratori autonomi (es. spese di viaggio rimborsate ad altro professionista),

sono deducibili solamente se pagate con mezzi tracciabili.

**NB:** pertanto il professionista, per poter dedurre il costo della trasferta dal proprio reddito, dovrà ottenere dai propri dipendenti, collaboratori e consulenti la dimostrazione che gli stessi hanno utilizzato mezzi di pagamento tracciabili in sede di sostenimento della spesa.

**Novità 2:** Dal 1° gennaio 2025, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), **addebitate analiticamente al committente** sono deducibili se le stesse sono pagate con mezzi tracciabili.

Per quanto appena detto ed in attesa di chiarimenti si può ritenere che non sia richiesta la tracciabilità dei pagamenti:

- a) nel caso di spese di trasferta addebitate forfettariamente al committente;
- b) nel caso di spese di trasferta rimaste a carico del professionista (quindi non addebitate al committente).

**NB:** pertanto il professionista, per poter dedurre il costo della trasferta addebitata analiticamente al cliente dal proprio reddito, dovrà utilizzare mezzi di pagamento tracciabili in sede di sostenimento della spesa.



### **Attenzione**

- La nuova condizione legata alla tracciabilità per la non imponibilità/deducibilità va ad aggiungersi alle diverse **limitazioni quali-quantitative** già previste dalle norme di riferimento. Ad esempio, per i rimborsi relativi alle trasferte, restano fermi i limiti giornalieri di deducibilità: per l'Italia euro 180,76 e per l'estero 258,23.
- Le nuove regole si applicano anche per la deducibilità ai fini **dell'Irap**.



### **Ricorda**

Per **mezzi di pagamento tracciabili** si intende bonifici bancari o postali, carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari o circolari.



### **Cosa fare**

### Per tutti i titolari di partita Iva

- A partire dal 1° gennaio 2025, per poter **dedurre dal reddito le spese di trasferta** dei tuoi dipendenti, dovrai:
  - ✓ raccomandare ai tuoi dipendenti di pagare con mezzi di pagamento tracciabili le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) da loro sostenute e riaddebitate analiticamente in nota spese;
  - ✓ chiedere ai tuoi dipendenti che con i giustificativi della nota spese, oltre a fatture, scontrini e ricevute, ti venga consegnato il giustificativo del pagamento tracciabile (ricevuta del pos, contabile del bonifico, ecc.)

- ✓ occuparti di verificare che in allegato alla nota spese ti vengano consegnati anche i giustificativi del pagamento;
- ✓ in alternativa dotare il dipendente di una carta di credito o di debito a uso aziendale.
  
- A partire dal 1° gennaio 2025, per poter **dedurre dal reddito i rimborsi spese analitici di eventuali lavoratori autonomi con cui collabori e con i quali hai accordi di riaddebito delle spese di trasferta**, dovrai:
  - ✓ raccomandare ai lavoratori autonomi di pagare con mezzi di pagamento tracciabili le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) da loro sostenute e riaddebitate analiticamente;
  - ✓ chiedere ai lavoratori autonomi che, oltre a fatture, scontrini e ricevute, ti venga consegnato il giustificativo del pagamento tracciabile (ricevuta del pos, contabile del bonifico, ecc.)
  - ✓ occuparti di verificare ti vengano consegnati anche i giustificativi del pagamento.
  
- Se sei un professionista, dal 1° gennaio 2025 per poter dedurre dal reddito le spese di trasferta **addebitate analiticamente al committente** dovrai pagare con mezzi tracciabili.



### Consigli contabili

Le spese assoggettate all'obbligo di pagamenti tracciabili, che vengono pagate in contanti o prive del giustificativo di pagamento, dovranno essere rilevate contabilmente in appositi conti "non deducibili" e non verranno dedotte dal reddito ai fini Irpef/Ires ed Irap.

## 2. SPESE DI RAPPRESENTANZA



### Di cosa parliamo

Solo per le imprese, dal 1° gennaio 2025 è obbligatorio pagare con mezzi tracciabili le spese di:

- ✓ rappresentanza;
- ✓ le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50,00 (omaggi).



### Attenzione

La nuova condizione legata alla tracciabilità per la deducibilità va ad aggiungersi alle diverse **limitazioni quantitative** già previste dalle norme di riferimento.



Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.